

CAMERA DEI DEPUTATI N. 997

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati: **DEGAN, MIOTTI CARLI AMALIA, PUCCI ERNESTO, RUFFINI, BOTTARI, GAGLIARDI**

Presentata il 20 febbraio 1964

Disciplina per l'esecuzione dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo sottoporre alla vostra attenzione la necessità di alcune modifiche alle leggi che disciplinano l'esecuzione dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra, al fine di consentirne la sollecita e completa realizzazione.

Innanzitutto dobbiamo far presente che la legge 28 marzo 1957, n. 222, con la quale si riaprivano i termini per la inclusione dei comuni sinistrati negli elenchi di quelli che debbono realizzare un piano di ricostruzione, non ha avuto pratica applicazione, a causa della condizione per cui i comuni avrebbero dovuto denunciare i danni bellici all'Intendenza di finanza, entro il 30 giugno 1952.

Ciò dimostra la ristrettezza della condizione, sia perché i comuni, trattandosi di danni alle opere pubbliche, logicamente si rivolgevano al Genio civile, sia perché era il Ministero dei lavori pubblici ad intervenire di sua iniziativa nelle riparazioni più urgenti, talché i comuni potevano ritenere che anche alla rimanente parte dei danni ed alla necessità di un piano di ricostruzione avrebbe provveduto il Ministero stesso. Inoltre a causa del ritardo nell'applicazione e pubblicazione della legge n. 222, la fissazione di un termine di scadenza e non di durata, ha ridotto a pochi mesi la riapertura predetta.

Ciò richiamato con l'articolo 1 del presente disegno di legge vengono riaperti i termini per la durata di un anno, senza la condizione della denuncia dei danni bellici ad un determinato organo statale. Sarà il Ministero dei lavori pubblici a considerare, caso per caso, se per i danni subiti un comune debba essere incluso negli elenchi dei piani di ricostruzione.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si intende ovviare in maniera semplice e logica alle anomalie di durata dei piani di ricostruzione, verificatesi, o per aver il comune ommesso di chiedere la proroga della efficacia del piano, limitata in via amministrativa ad un periodo ristretto; oppure perché le proroghe legislative delle leggi n. 222 in data 23 marzo 1957, e n. 678 in data 7 giugno 1960, hanno preso in considerazione solo i piani approvati prima del 31 dicembre 1950, talché questi avrebbero una durata di oltre 15 anni, mentre quelli successivi potrebbero durare al massimo 10 anni, e ciò senza alcun rapporto con la entità dei piani di ricostruzione da realizzare; o infine a causa della intervenuta approvazione del piano regolatore del medesimo abitato.

Ora è ovvio che se le opere del piano di ricostruzione sono obbligatorie, urgenti e indifferibili, esse debbono essere assoluta-

mente realizzate, e non è ammissibile che si lascino ineseguite per una delle cause sopra accennate. È altresì logico che l'eventuale adozione di un piano regolatore, mentre assorbirà quello di ricostruzione sotto l'aspetto di regolamentazione urbanistica e potrà modificarne la consistenza, non dovrà abrogarne la esecuzione perché per i piani di ricostruzione sono previste procedure più sollecite, agevolazioni tributarie e, ove necessario, l'esecuzione con anticipo della spesa da parte del Ministero dei lavori pubblici. Pertanto non sembra giusto che il comune, ottemperando all'obbligo o ponendo la propria sollecitudine per l'adozione di un piano regolatore, si precluda direttamente i vantaggi di quello di ricostruzione.

L'articolo 3 del disegno di legge riguarda le espropriazioni delle zone esterne all'abitato o di espansione, e quelle interne dell'abitato o di risanamento.

Con esso si torna alla disciplina degli articoli 8 e 17 della legge fondamentale 27 ottobre 1951, n. 1402, in quanto gli articoli 4, 5 e 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, oltre a non aver dato i risultati sperati, sono scaduti il 31 dicembre 1960, mentre l'articolo 9 contiene un errore di riferimento per le zone di espansione che andrebbe rettificato, e peraltro corrisponde al citato articolo 8 della legge n. 1402, che lo sostituisce.

Il secondo comma dell'articolo 3 affretta la definizione delle espropriazioni, eliminando la duplicità della notifica dell'ammontare della indennità di espropriazione e riconoscendo all'espropriando la facoltà di presentare opposizione subito, in base alla notifica del provvedimento che ha determinato l'indennità, senza attendere che sia emanato il decreto definitivo di espropriazione.

L'articolo 4 del disegno di legge eleva il numero degli abitanti, contemplato dal 1° e 2° comma dell'articolo 15 della ripetuta legge n. 1402 da 25.000 a 50.000 in considerazione che nei comuni fino a questa popolazione non sempre si riscontra una efficiente

organizzazione tecnica e una adeguata possibilità finanziaria per l'attuazione del piano di ricostruzione. L'elevazione fino a 50.000 abitanti consente anche a questi comuni di fruire normalmente del concorso statale per la realizzazione dei loro piani, restando quindi ferma la eccezionalità dell'intervento statale per i comuni con popolazione superiore.

Infine l'articolo 5 del disegno di legge contempla il finanziamento dei detti piani, poiché è ben comprensibile, onorevoli colleghi, che sia ormai inderogabile stabilire un termine per la loro realizzazione, al fine di non protrarre indefinitivamente il problema dei danni di guerra e risanare gli abitati che ancora mostrano spettrali rovine.

È inoltre di essenziale importanza disporre — come fu fatto con la legge del 25 giugno 1949, n. 409, per un quadriennio — il finanziamento per il periodo di realizzazione, affinché possano formularsi programmi adeguati di lavoro, con progettazioni organiche ed esaurienti, eseguibili anche in vari lotti, e così ovviare alla precarietà delle progettazioni, limitate e saltuarie, conseguenti al carattere annuale ed eventuale degli ultimi stanziamenti in bilancio per tali categorie di opere.

Ora tenuto conto che la realizzazione della parte essenziale dei piani di ricostruzione comporta una spesa di circa 50 miliardi a pagamento differito e che lo stanziamento in ciascuno degli ultimi esercizi è stato di lire 200 milioni in annualità, occorrerà almeno raddoppiare tale finanziamento portandolo a 400 milioni — impegno evidentemente possibile — per risolvere definitivamente il problema dei piani con un programma settennale, periodo che contempera le varie esigenze finanziarie, tecniche e sociali.

Alla predetta spesa nell'esercizio 1963-64 si propone che venga fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di includere i comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli che debbono adottare un piano di ricostruzione — ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 — fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla denuncia del danno bellico alla Intendenza di finanza, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1957, n. 222.

ART. 2.

I piani di ricostruzione continuano ad avere efficacia fino alla loro realizzazione, anche se sia intervenuta o intervenga l'approvazione del piano regolatore, che può modificare i criteri urbanistici e stabilire i limiti della sua consistenza.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di rivedere i piani di ricostruzione.

Il comune ha facoltà di proporre varianti al piano di ricostruzione per sopraggiunte necessità di immediata riedificazione e sviluppo dell'abitato.

ART. 3.

Le espropriazioni contemplate dagli articoli 8 e 17, nonché le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 21 della legge n. 1402 del 27 ottobre 1951, hanno efficacia fino all'attuazione del piano di ricostruzione.

È abrogato l'articolo 9 della legge 11 Febbraio 1958, n. 83.

Gli espropriandi possono proporre opposizioni innanzi all'autorità giudiziaria competente, avverso la misura della indennità di espropriazione, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento che determina l'indennità medesima.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

ART. 4.

Il limite degli abitanti contemplato dal 1° e 2° comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 — ai fini dell'intervento statale nella esecuzione dei piani di ricostruzione — è portato da 25.000 a 50.000 abitanti.

ART. 5.

Per l'esecuzione dei piani di ricostruzione ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, modificato al precedente articolo 4, è autorizzata l'iscrizione nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'annualità trentennale anticipata di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1970-71 inclusi.

Alla predetta spesa nell'esercizio 1963-64 si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, di cui alla legge n. 1458 del 31 ottobre 1963.

Le somme non erogate nell'esercizio saranno aggiunte a quelle dell'esercizio successivo e le relative annualità pagate in unica soluzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.